



Provincia di Lecco

Repertorio n. **1290** del **19.02.2018**

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio per la fornitura di energia, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione a servizio degli edifici della Provincia di Lecco – periodo 16.09.2017 – 15.09.2018, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi. CIG: 7138228C15.=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, nella residenza della Provincia di Lecco, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Avv. Mario Blandino, Segretario Generale, autorizzato a rogare, nell'interesse della Provincia di Lecco, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:=====

a) dott.ssa Barbara Funghini, nata a Lecco il 23.11.1961, domiciliata per la carica in Lecco, Piazza Lega Lombarda, n. 4, Dirigente, la quale interviene nel presente atto a seguito di nomina effettuata con Decreto del Presidente n. 30 del 22.12.2017, in nome e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta (P.I. 02193970130 – C.F. 92013170136);=====

b) ing. Giovanni Speranza, nato a Trieste il 22.03.1976, domiciliato per la carica in Concordia Sulla Secchia (MO) - Via A. Grandi, n. 39, il quale

interviene nella sua qualità di procuratore speciale della Società CPL
CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Concordia Sulla
Secchia (MO) - Via A. Grandi, n. 39, (P.I. e C.F. 00154950364), in virtù di
procura speciale n° 5792 di rep. in data 07.02.2018, del dott. Domenico
Perseo notaio in Mirandola.=====

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Se-
gretario Generale sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge,
rinunciano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei
testimoni.=====

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n° 261/529 di reg. dell'11.07.2017 del
Servizio Contratti e Convenzionamenti, esecutiva, si stabiliva di indire gara
d'appalto per l'affidamento del servizio per la fornitura di energia, l'esercizio,
la manu-tenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione a
servizio degli edifici della Provincia di Lecco – periodo 16.09.2017 –
15.09.2018, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, per un importo
stimato (compresa la proroga) di € 3.145.519,06= (oltre I.V.A.) di cui €
21.236,36= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;=====

- che con il medesimo provvedimento, si stabiliva che all'affidamento del
servizio si sarebbe provveduto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 – comma 2 – del D.Lgs
n. 50/2016, dando atto che la Commissione giudicatrice avrebbe proceduto
alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte sulla scorta dei criteri
di seguito indicati:=====

a) offerta tecnica punti 74;=====

b) offerta economica punti 26;=====

- che con determinazione dirigenziale n. 349/693 di reg. in data 15.09.2017 del Servizio Contratti e Convenzionamenti, esecutiva, si approvavano i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate relativi alla procedura aperta per l'affidamento in oggetto, disponendo l'aggiudicazione in favore della Società CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Concordia Sul Secchia (MO) – Via A. Grandi n: 39 (C.F. e P.I. 00154950364), con un punteggio complessivo di 96,59/100 ed un prezzo offerto di € 1.116.149,99= (oltre I.V.A.) sull'importo del servizio a base d'asta di € 1.572.759,53= (oltre I.V.A.), a cui vanno aggiunti € 10.618,18= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 1.126.768,17= (oltre I.V.A.).=====

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:=====

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.=====

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi

allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.=====

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.126.768,17= (diconsi euro unmilionecentoventiseimilasettecentosessantottovirgoladiciassette), di cui:==
 - a) € 1.116.149,99= per il servizio;=====
 - b) € 10.618,18= per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;=====
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva diversa somma che risulterà dalla liquidazione finale.=====

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 4. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., a seguito di consultazione della banca dati nazionale antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risulta la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto.=====
2. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato da ultimo con D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010.=====
3. I pagamenti a favore dell'appaltatore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010, saranno effettuati mediante

bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..

4. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 3.=====

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecco - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.=====

7. L'appaltatore si impegna a richiedere nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera, la dichiarazione di cui all'art. 3 lett. a), ultimo capoverso, del Protocollo di Legalità, relativamente ai settori di attività sensibili (iscrizione nella "white list" o richiesta di iscrizione presentata).=====

8. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al comma 1, occorre sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.=====

L'inserimento di tale clausola deve essere comunicata alla stazione

appaltante.=====

9 Qualsiasi pattuizione tra l'appaltatore ed i suoi subcontraenti difforme da quelle contenute nel presente articolo è nulla e sostituita di diritto da queste.=

Articolo 5. Subappalto.

1. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs n° 50/2016, che si intende qui integralmente trascritto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 del Capitolato Speciale.=====

Articolo 6. Garanzia definitiva e polizza assicurativa RC postuma.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria n. 17/18143316 in data 29.09.2017 rilasciata dalla BPER Banca S.p.A. di Modena, di € 167.212,40=.

La sopracitata cauzione è stata prestata nella misura ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. CERT-02840-98-AQ-BOL-SINCERT in data 27.05.2016, rilasciata dalla DNV-GL, di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.=====

La sopracitata cauzione è stata prestata nella ulteriore misura ridotta del 20%, in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. CERT-232-2001-AE-BOL-SINCERT in data 26.08.2016, rilasciata dalla DNV-GL, del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004.=====

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.=====

3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.=====

4. L'impresa ha prestato, altresì, polizza assicurativa di durata uguale al contratto, con accensione di RC postuma per un periodo di dodici mesi dopo la scadenza contrattuale, con polizza n° 116321818/3 in data 16.10.2017 e suo Atto di Variazione.=====

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7 – Recepimento “Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalità nel Settore degli appalti pubblici e privati”

L'appaltatore dichiara di conoscere e espressamente approvare le clausole qui di seguito riportate.=====

Clausola n. 1=====

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.=====

Clausola n. 2=====

a) La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante

gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1, lettera "A", del Protocollo di legalità. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco. La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.=====

b) L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno trasmettere l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere, prima del loro impiego. In particolare, dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione.=====

c) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. =====

Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di

autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.=====

Clausola n. 3=====

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personali o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.=====

Clausola n. 4=====

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 del presente articolo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.=====

Clausola n. 5=====

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:=====

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell’appaltatore, nelle società e imprese interessate di cui alla clausola n. 2 del presente articolo;=====

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2 del presente articolo.=====

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione *ipso iure* del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.=====

Clausola n. 6=====

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:=====

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;=====

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;=====

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri".=====

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i

contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.=====

Clausola n. 7=====

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: “al verificarsi dei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto”.=====

Clausola n. 8=====

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.=====

Clausola n. 9=====

L’impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m..=====

Articolo 8. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:=====

- le polizze di garanzia;=====
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 349/693 di reg. del 15.09.2017, con allegati verbali delle sedute pubbliche e riservate;=====
- l'offerta tecnica ed economica;=====
- le autodichiarazioni;=====
- il Protocollo d'Intesa per la tutela della Legalità nel Settore degli appalti pubblici e privati, sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco.=====

2. Fanno invece parte del presente contratto e allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:=====

- il capitolato speciale d'appalto.=====
- procura speciale n° 5792 di rep. in data 07.02.2018 del dott. Domenico Perseo, notaio in Mirandola.=====

3. In relazione al Protocollo d'intesa per la tutela della legalità ed in particolare alla clausola n. 5 del precedente art. 7, a miglior chiarimento interpretativo di detta clausola, le Parti si danno atto che cause interdittive ovvero l'emersione, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa inerenti le società e le imprese interessate di cui alla clausola n. 2 dell'art. 7, determineranno la sola risoluzione del relativo subcontratto e non del presente contratto.=====

Articolo 9.

Referenti

L'Appaltatore ha individuato quale proprio referente l'Ing. Michele Forino, in qualità di Responsabile di Commessa Senior. Il referente dell'Amministrazione è stato individuato nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Angelo Valsecchi, Dirigente della Direzione Organizzativa IV, mentre i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono attribuiti all'Arch. Raffaella Ferrario, Responsabile dei Servizi Edilizia Scolastica, Demanio e Patrimonio Immobiliare.=====

La scelta del referente è modificabile previa comunicazione scritta all'altra parte. =====

Articolo 10.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora vigente nonché il "Protocollo d'intesa per la Tutela della Legalità nel settore degli appalti Pubblici e Privati" sottoscritto in data 15 marzo 2017.=====

Articolo 10. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, tutela della privacy.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.=====

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data

di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.=====

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.=====

5. Le Parti dichiarano di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.=====

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====

Il presente contratto redatto in modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, consta di n. 15 fogli, redatti con mezzo

elettronico, occupati per intere facciate 14 e righe 1.=====

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

ing. Giovanni Speranza

dott.ssa Barbara Funghini

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Blandino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=====